

ALLEGATO A:

CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO E INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO D'INCENDIO NEI PRESIDI DELLA ASL SULCIS IGLESIENTE

DATA DI APPROVAZIONE:	
24/11/2025	
REDATTO DA:	
SC. Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio	
APPROVATO DA:	
Commissario Straordinario: Dott. Andrea Marras	
VERIFICATO DA:	
Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio: Ing. Laura Melis	
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione: Dott.ssa Francesca Meloni	

1. CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE IN BASE AL RISCHIO D'INCENDIO

Considerato l'elevato numero dei presidi dell'azienda e la complessità tecnico specialistica delle attività che vi vengono svolte, sono di seguito fornite le indicazioni per la corretta applicazione di quanto previsto dal DM 10/3/98 e D.P.R. 151/2011 in merito alla classificazione degli edifici in funzione al rischio d'incendio associato all'attività, e le indicazioni sulla conduzione del processo di valutazione del rischio incendio e sulla conseguente gestione dello stesso.

Per ciascun edificio l'effettivo grado di rischio scaturisce in base all'analisi del rischio effettuata valutando i rischi per la sicurezza in relazione alla natura dell'attività. Pertanto la classificazione del rischio d'incendio sarà frutto della Valutazione del Rischio d'Incendio (VRI) e sarà riportata nello specifico documento, fermo restando quanto sopra espresso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, è possibile classificare:

- a) a **rischio di incendio basso** le strutture in cui, in relazione alla non significativa presenza di materiali combustibili e/o infiammabili, alle caratteristiche strutturali dell'edificio, alle condizioni di esercizio, è da considerare bassa la probabilità di sviluppo e di propagazione di un incendio. Rientrano in tale categoria le attività non classificabili a medio o elevato rischio.

A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria di attività I luoghi di lavoro ricadenti nella categoria A dell'Allegato I al DPR 151/2011 e/o le attività standardizzate non soggette a controllo da parte dei VV.F.;

- b) a **rischio di incendio medio** le strutture, o parti di esse, quali magazzini di deposito, autorimesse, centrali termiche, cucine, ecc., in cui sono presenti materiali combustibili e/o infiammabili in quantitativi significativi e che per le caratteristiche dei locali, o per le condizioni di esercizio, non è trascurabile la probabilità di sviluppo di un incendio, ma nelle quali è scarsa la probabilità di propagazione dello stesso. Sono state altresì classificate a rischio di incendio medio le strutture che, pur in assenza di aree a specifico rischio di incendio, presentano un grado di affollamento significativo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria di attività I luoghi di lavoro ricadenti nella categoria B dell'Allegato I al DPR 151/2011;

- c) a **rischio di Incendio elevato** le strutture elencate nel allegato IX del DM 10/3/98 in particolare le strutture Ospedaliere e le RSA, e comunque tutte le strutture dove:

- il notevole affollamento degli ambienti e le limitazioni motorie delle persone presenti renderebbero difficoltosa l'evacuazione in caso di incendio;

- per la presenza di sostanze altamente infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio d'incendio basso o medio.

Si considerano luoghi o rischio d'incendio elevato i luoghi in cui sono utilizzati prodotti infiammabili, ovvero ove risultano depositate o manipolate sostanze e materiali altamente infiammabili in grandi quantità.

A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria di attività i luoghi di lavoro ricadenti nella categoria C dell'Allegato I al DPR 151/2011.

2. INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO D'INCENDIO NEI PRESID DELL'ATS ASSL CARBONIA

La valutazione del rischio incendio è svolta secondo i criteri riportati nel DM 3 settembre 2021; lo scopo della valutazione del rischio incendio è quello di individuare eventuali pericoli inerenti alla sicurezza antincendio presenti in un ambiente/edificio e valutare la possibilità che creino dei rischi verso i lavoratori o gli utenti presenti.

Conseguentemente alla valutazione il DdL/DdLD e il Direttore della SC Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio, devono essere messi a conoscenza dei rischi rilevati affinché possano attivare le azioni necessarie od eliminare il rischio o comunque a contenerlo in un ambito di accettabilità, anche tramite misure compensative elaborate di concerto con le strutture organizzative aziendali interessate.